

## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

La presente polizza è stipulata tra

**Azienda Regionale Veneto Agricoltura  
Via**

**C.F./P.I.**

e

**Società Assicuratrice  
Agenzia di**

Durata del contratto

**Dalle ore 24.00 del : 31.12.2011  
Alle ore 24.00 del : 31.12.2014**

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

**Alle ore 24.00 di ogni 31.12**

## **SOMMARIO**

### **SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

### **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Recesso a seguito di sinistro
- Art.6 Modifiche dell'assicurazione
- Art.7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.8 Oneri fiscali
- Art.9 Foro competente
- Art.10 Interpretazione del contratto
- Art.11 Ispezione delle cose assicurate
- Art.12 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.15 Coassicurazione e delega
- Art.16 Clausola broker
- Art.17 Rinvio alle norme di legge

### **SEZIONE 3 DANNI DIRETTI**

- Art.1 Oggetto della copertura
- Art.2 Esclusioni
- Art.3 Enti esclusi
- Art.4 Delimitazioni di garanzia

### **SEZIONE 3 DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO**

- Art.1 Oggetto della copertura
- Art.2 Esclusioni
- Art.3 Franchigia sulla Sezione di riferimento

### **SEZIONE 5 CONDIZIONI PARTICOLARI**

- Art.1 Furto
- Art.2 Guasti al macchinario
- Art.3 Ricorso terzi
- Art.4 Fenomeno elettrico

### **SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI**

- Art.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Procedura per la valutazione del danno
- Art.4 Mandato dei periti
- Art.5 Operazioni peritali
- Art.6 Determinazione del danno
- Art.7 Coesistenza di più franchigie

Art.8	Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Art.9	Recupero dei beni rubati
Art.10	Limite massimo di indennizzo
Art.11	Anticipo sugli indennizzi
Art.12	Pagamento dell'indennizzo
Art.13	Rinuncia al diritto di surroga

**SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

Art.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione
Art.4	Disposizione finale

**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

**Art.1 - Definizioni**

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Limite di indennizzo :</b>	L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Cose assicurate :</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
<b>Danni diretti :</b>	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Danni consequenziali :</b>	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
<b>Danni indiretti :</b>	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
<b>Valore Intero :</b>	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
<b>Primo Rischio Assoluto :</b>	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
<b>Valore a nuovo :</b>	Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
<b>Valore allo stato d'uso :</b>	Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
<b>Macchinario :</b>	L'impianto fotovoltaico , comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.
<b>Inondazioni e/o alluvioni :</b>	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
<b>Eventi Socio-politici :</b>	Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e

	sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.
<b>Terrorismo e sabotaggio :</b>	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Eventi Atmosferici :</b>	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione
<b>Terremoto :</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
<b>Allagamenti :</b>	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
<b>Autocombustione :</b>	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
<b>Incendio :</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Esplosione :</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Implosione :</b>	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
<b>Scoppio :</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
<b>Furto :</b>	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
<b>Rapina :</b>	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
<b>Estorsione :</b>	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
<b>Fenomeno Elettrico :</b>	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.

**Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio**

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti gli impianti fotovoltaici identificati alla Sezione 7, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che :

- a) Agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di cui alla Sezione 7 nonché gli impianti fotovoltaici che in corso di contratto entrassero in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia in tal caso decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente purché entro trenta giorni da tale data il Contraente provveda a notificarne l'esistenza alla Società che ne prenderà atto con apposita appendice.
- b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. E' fatto obbligo al Contraente di notificare alla Società l'alienazione del bene entro 30 giorni dalla relativa data. La Società provvederà a prenderne atto con apposita appendice.
- c) Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

## **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Fermi restando i massimali e i limiti di cui alla presente polizza, qualora gli enti assicurati con la presente polizza risultino garantiti in tutto o in parte anche da altri Assicuratori diversi dalla Società tramite polizze da chiunque stipulate, essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni (DIL), ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime (DIC), e ciò a deroga del disposto dell'art.1910 C.C..

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art.3 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società EQUITALIA SERVIZI SPA, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un

inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società EQUITALIA SERVIZI SPA.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Contraente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

#### **Art.5- Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

#### **Art.6- Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.7- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.

#### **Art.8- Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.9- Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art.10- Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.11- Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art.12- Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di



sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### **Art.13- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

#### **Art.14- Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art.15- Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza, a qualsiasi causa dovuta, di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Per inadempienza s'intende la mancata erogazione della prestazione prevista nella presente polizza entro i termini in essa fissati.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **Art.16– Clausola broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla ATI costituita tra le Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 124, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643 (mandataria), e Sigma Studi Assicurativi S.r.l., con sede in Silea (TV) Via Galileo Galilei, 1 , iscritta al RUI – Sez. B al n. B000060722 (mandante); la suddetta ATI è Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker, rappresentato dalla predetta Società mandataria GPA SpA, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.  
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.  
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

#### **Art.17- Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **SEZIONE 3 DANNI DIRETTI**

#### **Art.1 – Oggetto della copertura**

**A)** La Società indennizza all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete gestione) anche di proprietà di terzi nell'ambito dell'ubicazione indicata alla Sez.7, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente o dei Suoi amministratori.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

**B)** La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati alla Sezione 7, le spese necessariamente sostenute per :

- 1) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del sinistro;
- 2) gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle norme della Sez.6, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; tali spese si intendono estese anche per la Sezione 4.

L'assicurazione s'intende prestata in base al Valore a nuovo.

#### **Art.2 – Esclusioni**

La Società non indennizza i danni:

**A)** verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo;
- 4) variazione delle falde freatiche;
- 5) mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
- 6) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- 7) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori dell'ubicazione indicata alla Sezione 7;
- 8) autocombustione;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

**B)** causati da o dovuti a:

- 1) furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo fatto salvo quanto previsto dall'art.1 Sez.5;
- 2) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- 3) montaggio, collaudo o smontaggio di macchinari ; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di fabbricati;
- 4) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza;
- 5) errata manovra;

- 6) guasti al Macchinario, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi, fatto salvo quanto specificatamente normato alla Sez.5; semprechè non siano causa di altri danni non specificatamente esclusi. In tal caso La Società indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
  - 7) dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Suoi Amministratori; la colpa grave dei medesimi non pregiudica il diritto all'indennizzo;
  - 8) errori di progettazione, calcolo, lavorazione e stoccaggio, impiego di prodotti difettosi;
  - 9) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di Macchinari;
  - 10) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati fatto salvo quanto previsto dalla successiva Sez.4;
  - 11) difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
  - 12) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- C)** sono altresì esclusi:
- 1) i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
  - 2) i danni da impiego di esplosivi in genere;
  - 3) i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, (salvo gli scavi per fondazione e relativi riempimenti nel caso di ricostruzione a nuovo dei Fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
  - 4) i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura.
  - 5) I danni di contaminazione da:
    - radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
    - sostanze chimiche e biologiche;
    - virus informatici di qualsiasi tipo.
- D)** sono esclusi dalla presente assicurazione i danni:
- 1) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
  - 2) da manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
  - 3) derivanti da indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware e chips integrati;
  - 4) da interruzione di esercizio conseguenti ai punti 1), 2) e 3) che precedono.

### **Art.3 – Enti esclusi**

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni a :

- macchinario che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE Spa) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti , aggiornamenti ed estensioni.
- In caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE , l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo;
- inverter in esercizio da oltre 5 anni;
- pannelli non certificati ai sensi delle norme CEI in vigore;
- pannelli "stand-alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto.

### **Art.4 – Delimitazioni di garanzia**

- a) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito

n.

Pagina 13 di 26

di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

- b) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
- c) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.

#### **SEZIONE 4 DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO**

##### **Art.1 – Oggetto della copertura**

A parziale deroga e precisazione di quanto previsto dal punto B) 10) dell'art.2 Sez.3 "Esclusioni" la Società indennizza, sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla Sez.7 della presente polizza, i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito il macchinario assicurato ai sensi della Sezione 3 sempre che:

- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione 3;
- il macchinario sia collegato alla rete;

salve le eccezioni di cui al successivo art.2 Esclusioni.

##### **Art.2 – Esclusioni**

Sono escluse:

- a) le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione 3 della presente polizza, causato da:
- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
  - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
  - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
  - sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
  - penali o indennità o multe dovute a terzi;
  - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
  - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- b) le perdite dovute a:
- dolo del Contraente, dell'Assicurato e dei suoi Amministratori; la Colpa grave dei predetti non pregiudica l'indennizzo del sinistro;
  - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
  - difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
  - mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
  - giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

##### **Art.3 – Franchigia sulla sezione di riferimento**

La presente Sezione è operante anche per i casi in cui il danno diretto relativo alla Sezione 3 pur indennizzabile, risulta interamente assorbito dalla franchigia contrattuale.

## **SEZIONE 5 CONDIZIONI PARTICOLARI**

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Danni Diretti )

### **Art.1 – Furto**

A parziale deroga e precisazione di quanto previsto dal punto B) 1) dell'art.2 Sez.3 "Esclusioni" la Società indennizza, sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla Sez.7 della presente polizza, i danni materiali e diretti dalla perdita dei beni assicurati derivanti da furto.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che:

- il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;
- le installazioni sui tetti siano state fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;
- le installazioni a terra siano provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:
  - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni siano stati saldati o avere la testa spaccata;
  - tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
  - chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter;
  - sistema antifurto di localizzazione GPS.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

In ogni caso gli impianti a terra dovranno essere provvisti di apposita recinzione e di sistemi di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.

### **Art.2 – Guasti al macchinario**

A parziale deroga e precisazione di quanto previsto dal punto B) 6) dell'art.2 Sez.3 "Esclusioni" la Società indennizza, sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla Sez.7 della presente polizza, i danni materiali e diretti causati al Macchinario assicurato collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato, da guasti meccanici.

La Società non indennizza i danni:

- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, ad interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino il sovraccarico o scondizionamento;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- causati da errori di calcolo, di progettazione, errori di fabbricazione e di montaggio, difetti di fusione e vizi di materiale rientranti nella garanzia di fornitura di cui debba rispondere il costruttore, il fornitore e/o l'installatore del macchinario;
- a mezzi di sollevamento (ad eccezione di carriponte e montacarichi), di traino e di trasporto.

### **Art.3 – Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

#### **Art.4 – Fenomeno elettrico**

A parziale deroga e precisazione del punto B) 6) dell'art.2 Sez.3 "Esclusioni", la Società indennizza all'Assicurato sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sul Modulo di polizza i danni materiali e diretti che si manifestassero al Macchinario, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.



## **SEZIONE 6 GESTIONE DEI SINISTRI**

### **Art.1 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve:

- A) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- B) entro quindici giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- C) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- D) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- E) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

### **Art.2 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art.3 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

### **Art.4 – Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;

n.

Pagina 18 di 26

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **Art.5 – Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

#### **Art.6 – Determinazione del danno**

##### Danni Diretti

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all'art.1 Sez.3 (valore a nuovo), la determinazione del danno è ottenuta dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, al netto del valore dei residui.

In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Relativamente alla Condizione Particolare "Guasti al macchinario" di all'art.2 Sez.5 la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato secondo le seguenti disposizioni:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) difalato dell'importo di cui al punto 2);

B) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

n.

Pagina 19 di 26

- 1) si stima il valore del bene assicurato al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) difalato dell'importo di cui al punto 2).

Un bene si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come al punto A) 1) meno A) 2) eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come al punto B) 1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

#### Danni da interruzione d'esercizio

L'ammontare del danno si determina secondo le norme seguenti:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600kJ), tramite lettura del contatore, relativamente ai trenta giorni antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600kJ) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
- c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
  - c1) il prezzo di vendita al kWh, (1 kWh è pari a 3.600kJ) contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
  - c2) il valore dell'incentivo erogato dal GRTN per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28/07/05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
- d) l'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell' indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato e' tenuto alla restituzione alla Società dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

#### **Art.7 - Coesistenza di più franchigie**

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole garanzie, una sola franchigia nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali scoperti previsti.

#### **Art.8 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di €5.000,00.=.

#### **Art.9 – Recupero dei beni rubati**

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

#### **Art.10 – Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art.11 – Anticipo sugli indennizzi**

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno

€ 50.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### **Art.12 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

#### **Art.13 – Rinuncia all'azione di surroga**

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

**SEZIONE 6 IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI  
E CALCOLO DEL PREMIO**

**Art.1 – Identificazione impianti**

**Impianto 1**

Denominazione impianto: CPF San Gaetano

via: San Gaetano, 74

Comune: Thiene CAP: |\_3\_|\_6\_|\_0\_|\_1\_|\_6\_| Provincia: |\_V\_|\_I\_|

**Posizionamento**

<input type="checkbox"/>	Abitazione privata	<input type="checkbox"/>	Manufatto industriale
<input type="checkbox"/>	Condominio	<input checked="" type="checkbox"/>	Edificio pubblico (laboratorio CFP)
<input type="checkbox"/>	Infrastruttura alberghiera	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)es su Serra
<input type="checkbox"/>	Uffici	<input type="checkbox"/>	Terreno

**POTENZA INSTALLATA**

KWp: |\_2\_|\_0\_|\_ , |\_|\_0\_|\_0\_|

Valore totale moduli	€	69.711,04
Valore totale inverter	€	13.537,92
Valore totale trasformatori	€	
BOS bilance of system	€	
Altro (servizi, cabine elett.e, progettazione, ancoraggi., ecc.)	€	18.751,04
<b>TOTALE</b>	€	<b>102.000,00</b>
<b>SOMMA ASSICURATA DANNI DIRETTI</b>	€	<b>102.000,00</b>

Produzione per kWp ipotizzata (irradiamento)	kWh	22.570
Tariffa base riconosciuta da GSE	€/ KWp	0,45
Prezzo di vendita contrattualizzato	€/ KWp	---
<b>SOMMA ASSICURATA DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO</b>	€	<b>10.156,50</b>

**Impianto 2**

Denominazione impianto : Centro Forestale Pian Cansiglio

via: Località Pian Cansiglio

Comune: Farra d'Alpago CAP: |\_3\_|\_2\_|\_0\_|\_1\_|\_6\_| Provincia: |\_B\_|\_L\_|

Posizionamento

<input type="checkbox"/>	Abitazione privata	<input type="checkbox"/>	Manufatto industriale
<input type="checkbox"/>	Condominio	<input checked="" type="checkbox"/>	Edificio pubblico (Falegnameria)
<input type="checkbox"/>	Infrastruttura alberghiera	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)es su Serra
<input type="checkbox"/>	Uffici	<input type="checkbox"/>	Terreno

**POTENZA INSTALLATA**

KWp: |\_1\_|\_8\_|\_ ,\_|\_3\_|\_6\_|

Valore totale moduli	€	75.232,80
Valore totale inverter	€	7.142,88
Valore totale trasformatori	€	
BOS bilance of system	€	
Altro (servizi, cabine elett.e, progettazione, ancoraggi., ecc.)	€	22.000,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>104.375,68</b>
<b>SOMMA ASSICURATA DANNI DIRETTI</b>	€	<b>104.375,68</b>

Produzione per kWp ipotizzata (irradiamento)	kWh	20.196
Tariffa base riconosciuta da GSE	€/ kWp	0,445
Prezzo di vendita contrattualizzato	€/ kWp	
<b>SOMMA ASSICURATA DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO</b>	€	<b>9.877,22</b>

**Impianto 3**

Denominazione impianto : Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta

via: Bonin Longare, 4

Comune: Montebelluna Precalcino CAP: |\_3\_|\_6\_|\_0\_|\_3\_|\_0\_| Provincia: |\_V\_|\_I\_|

Posizionamento

<input type="checkbox"/>	Abitazione privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Manufatto industriale
<input type="checkbox"/>	Condominio	<input type="checkbox"/>	Edificio pubblico (specificare)
<input type="checkbox"/>	Infrastruttura alberghiera	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)es su Serra
<input type="checkbox"/>	Uffici	<input type="checkbox"/>	Terreno

**POTENZA INSTALLATA**

KWp: |\_1\_|\_9\_|\_ ,\_|\_9\_|\_5\_|

Valore totale moduli	€	
Valore totale inverter	€	
Valore totale trasformatori	€	
BOS bilance of system	€	
Altro (servizi, cabine elett.e, progettazione, ancoraggi., ecc.)	€	
TOTALE	€	
<b>SOMMA ASSICURATA DANNI DIRETTI</b>	€	<b>114.400,00</b>

Produzione per kWp ipotizzata (irradiamento)	kWh	21.945
Tariffa base riconosciuta da GSE	€/ kWp	0,445
Prezzo di vendita contrattualizzato	€/ kWp	
<b>SOMMA ASSICURATA DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO</b>	€	<b>9.765,52</b>

**Art.2 – Calcolo del premio**

<b>Partita</b>	<b>Enti Assicurati</b>	<b>Somme Assicurate in Euro</b>	<b>Tasso Lordo ‰</b>	<b>Premio Lordo Annuo</b>
1	Danni diretti	€.320.775,68.=	0,	€.=
2	Danni da interruzione d'esercizio	€.29.799,24.=	0,	€.=
3	Ricorso terzi	€.500.000,00.=	0,	€.=
Totale		€.850.574,92.=		€.0,00.=

Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	.=
<b>Imposte</b>	€	.=
<b>TOTALE</b>	€	<b>0.=</b>



**Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di indennizzo</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Ogni e qualsiasi evento per la garanzia danni diretti (Art.1 Sez.3)	Le somme assicurate	€.....,00 per sinistro
Ogni e qualsiasi evento per la garanzia danni da interruzione d'esercizio (Art.1 Sez.4)	90 giorni	Tre giorni
Eventi atmosferici	70% delle somme assicurate per sinistro e per periodo assicurativo	.....% minimo €.....0,00 per sinistro
Eventi sociopolitici	70% delle somme assicurate per sinistro e per periodo assicurativo (per ubicazione)	.....% minimo €.....0,00 per sinistro
Furto	60% delle somme assicurate per sinistro e per anno (per ubicazione)	10% minimo €.1.000,00 per sinistro (per impianti su fabbricato), 15% minimo €.2.000,00 per sinistro (per impianti a terra)
Terrorismo	70% delle somme assicurate per sinistro e per periodo assicurativo (per ubicazione)	.....% minimo €.....0,00 per sinistro
Terremoto	70% delle somme assicurate per sinistro e per periodo assicurativo (per ubicazione)	.....% minimo €.....0,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	70% delle somme assicurate per sinistro e per periodo assicurativo (per ubicazione)	.....% minimo €.....0,00 per sinistro
Ricorso terzi	Il massimale di polizza per sinistro e per periodo assicurativo (per ubicazione)	Nessuno
Guasti al macchinario e fenomeno elettrico	Le somme assicurate	5% minimo €.250,00

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

**Art.4 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>

**Art.5 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETÀ**